



**VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE**

|  |            |
|--|------------|
| SEDUTA NR. 35  | 28/09/2023 |
| DELIBERAZIONE NR. 125  |            |
| REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO. APPROVAZIONE. |            |

L'anno duemilaventitré, questo giorno ventotto, del mese di settembre, alle ore 17.30, legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

|                     |              | Presente | Assente |
|---------------------|--------------|----------|---------|
| - LAMBERTINI Paolo  | Sindaco      | SI       |         |
| - SPERANZA Roberto  | Vice Sindaco | SI       |         |
| - DOGLIOTTI Marco   | Assessore    | SI       |         |
| - GARRA Caterina    | Assessore    | SI       |         |
| - GHIONE Fabrizio   | Assessore    |          | SI      |
| - PIEMONTESI Ilaria | Assessore    | SI       |         |
|                     |              | 5        | 1       |

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale del Comune Dott. Marino ALBERTO.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
TRAMITE I BUONI PASTO. APPROVAZIONE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

**VISTI**

- L'art. 3, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali godono di autonomia organizzativa nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, potendo assumere ogni determinazione in merito ritenuta più opportuna al fine di assicurare l'attuazione dei principi di efficienza e di efficacia e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- L'art. 89, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*.
- L'art. 2, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici”*.
- L'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i, secondo cui *“Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”*.

**DATO ATTO CHE**

- Mediante deliberazione della Giunta Comunale nr 23/2012 del 14/2/2012 veniva approvato il regolamento ad oggetto “Disposizioni sul servizio sostitutivo mensa dipendenti” che prevede l'erogazione di rimborsi spesa a fronte della fruizione del servizio sostitutivo di mensa.
- L'articolo 35 del CCNL enti locali triennio 2019 -2021 disciplina l'istituto del buono pasto.
- L'art. 1 comma 677 della legge 160/2019, modificando l'art. 51 comma 2 del testo Unico delle Imposte sui redditi (Cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86), nel chiaro intento di favorire i buoni elettronici, rendendoli doppiamente convenienti, ha rivisto, dal primo gennaio 2020, la soglia di esenzione dai contributi INPS e tassazione IRPEF, dei buoni pasto. Ne consegue che i buoni pasto cartacei sono tassabili per la parte che eccede i 4 euro, mentre quelli elettronici per la parte che eccede gli 8 euro.

**ATTESO** che l'erogazione dei buoni pasto elettronici rappresenta una funzionale modalità di fruizione del servizio mensa in quanto di agevole praticità e tale da consentire le agevolazioni fiscali sopra dette.

**RITENUTO** di approvare un nuovo regolamento che disciplini l'erogazione dei buoni pasto elettronici quale strumento per l'erogazione del servizio sostitutivo della mensa dei dipendenti comunali in attuazione dell'articolo 35 del vigente CCNL.

**DATO ATTO CHE**

- Il nuovo regolamento va a sostituire il precedente regolamento adottato con la delibera della Giunta Comunale nr 23/2012 sopra citata.
- E' stata predisposta bozza del Regolamento per l'erogazione del servizio buono pasto come da testo allegato alla presente deliberazione.
- Ai sensi degli articoli 4 e 5 del CCNL triennio 2019/2021 la materia dei buoni pasto è oggetto di informativa al Sindacato con possibilità di eventuale confronto.
- A seguito dell'informativa al sindacato avvenuta in data 19 settembre 2023 non è pervenuta nel termine dei cinque giorni stabiliti dal CCNL la richiesta di confronto.

**VISTO** l'art. 48, c. 3, del TUEL ai sensi del quale è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

**RITENUTO** di dotare il Comune di un nuovo regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente, che tenga conto di quanto sopra richiamato.

**VISTO** il Regolamento per l'erogazione del servizio buono pasto predisposto dall'ufficio personale e ritenuto meritevole di approvazione.

**AQUISITI** i pareri di cui all'art. 49, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le ragioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente riportate:

**di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto elettronici, quale parte integrante del presente provvedimento;

**di demandare** agli organi di gestionali l'adozione degli atti successivi e necessari a dare concreta attuazione al presente atto.

SUCCESSIVAMENTE,

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RAVVISATA** l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

**DELIBERA**

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEI BUONI PASTO QUALE SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

## Art. 1

### Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza.
2. Il Comune di Cairo Montenotte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del buono pasto elettronico. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità.
4. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità.
5. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
  - a) il lavoratore deve essere in servizio;
  - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 2, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a un'ora;
  - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

## Art. 2

### Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, 2° comma.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti purché siano prestate nella giornata almeno 9 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 1 ora, come da istituto della flessibilità vigente presso il Comune di Cairo Montenotte.
3. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Dirigente/Responsabile del Servizio dell'Area di appartenenza o dal Segretario generale, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 9 ore di lavoro e siano articolate con rientro pomeridiano e che rispettino la pausa pranzo di almeno mezz'ora e massimo un'ora.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale in forma verticale con giornata lavorativa con rientro e orario complessivo non inferiore a 9 ore e rispettino la pausa pranzo di almeno mezz'ora e massimo un'ora.
5. Il dipendente impegnato per esigenze organizzative in attività di protezione civile e vigilanza avrà diritto al buono pasto **anche senza lo stacco lavorativo**, qualora non risulti possibile una interruzione, purché il prolungamento dell'orario sia complessivamente superiore alle 9 ore.
6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio di appartenenza.
7. Concorrono al raggiungimento delle nove ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro (es. permesso per donazione sangue, per testimonianza nell'interesse dell'Amministrazione, per esami prenatali) purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio in modo tale che il pomeriggio venga lavorato per un periodo di almeno 2 ore, fatta salva la pausa pranzo di almeno mezz'ora e massimo un'ora. I permessi devono essere regolarmente concessi dal Dirigente/Responsabile del Servizio a cui fa capo il dipendente interessato, e registrati dall'incaricato al rilevamento presenze.
- 8.

### **Art. 3**

#### **Esclusione dal servizio di mensa**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento per cui non va erogato il buono, tranne nell'ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per la fruizione del pasto e l'orario di missione sia pari ad nove ore.

### **Art. 4**

#### **Disposizioni di erogazione dei buoni pasto**

1. L'erogazione dei buoni pasto avviene mediante modalità elettronica sulla base delle presenze in servizio del dipendente.
2. Il valore nominale del buono pasto è fissato in Euro 7,00 e può essere utilizzato liberamente dal lavoratore negli esercizi convenzionati con la ditta fornitrice del buono pasto elettronico.
3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza stabilita al 31 dicembre di ciascuna annualità, e scaduta tale data, essi possono essere sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.
4. Il trattamento fiscale è regolato dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE**

**(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)**

-----

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
TRAMITE I BUONI PASTO. APPROVAZIONE.**

In riferimento alla proposta di deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e parere favorevole di regolarità contabile.

Cairo Montenotte, li 26/9/2023

Il Dirigente settore finanziario  
Andrea Marengo



**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE  
F.to P. LAMBERTINI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to M. ALBERTO**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 29/09/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 29/09/2023

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to M. GARABELLO**

---

La presente deliberazione è dichiarata  **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/10/2023

Cairo Montenotte, li 12/10/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marino ALBERTO**

---

**E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

Cairo Montenotte, li 12/10/2023

**Visto:**

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Monica GARABELLO**